


**D.M. 7 agosto 2012**  
**MODIFICHE ALLE ATTIVITÀ SOGGETTE A VV.F.**

**Rev. Ott. 2024**



**ALLEGATO IV al D.M. 7 agosto 2012 (modifiche sostanziali)**

Le modifiche che non rientrano nei casi di seguito indicati sono considerate non sostanziali ai fini della sicurezza antincendio e, per esse, si applicano gli adempimenti di cui all'art. 4 comma 8 del presente decreto.

- (A) **Variazioni delle sostanze o delle miscele pericolose** comunque detenute nell'attività, significative ai fini della sicurezza antincendio:
- incremento della quantità complessiva in massa di una qualsiasi sostanza o miscela pericolosa;
  - sostituzione di sostanza o miscela pericolosa che comporti aggravio ai fini antincendio.
- (B) **Modifiche dei parametri significativi per la determinazione della classe minima di resistenza al fuoco dei compartimenti** tali da determinare un incremento della classe esistente.
- (C) **Modifica di impianti di processo, ausiliari e tecnologici dell'attività**, significativi ai fini della sicurezza antincendio, che comportino:
- incremento della potenza o della energia potenziale;
  - modifica sostanziale della tipologia o del layout di un impianto.
- (D) **Modifiche funzionali significative ai fini della sicurezza antincendio:**
- modifica sostanziale della destinazione d'uso o del layout dei locali dell'attività;
  - modifica sostanziale della tipologia o del layout del sistema produttivo;
  - incremento del volume complessivo degli edifici in cui si svolge l'attività;
  - modifiche che riducono le caratteristiche di resistenza al fuoco degli elementi portanti e separanti dell'edificio o le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali;
  - modifica sostanziale della compartimentazione antincendio, dei sistemi di ventilazione naturale o meccanica, dei sistemi di protezione attiva contro l'incendio.
- (E) **Modifica delle misure di protezione per le persone:**
- incremento del numero degli occupanti eccedente il dimensionamento del sistema di vie d'uscita;
  - modifica delle tipologie degli occupanti (es: anziani, bambini, diversamente abili...) o loro diversa distribuzione;
  - modifica sostanziale dei sistemi di vie d'uscita, dei sistemi di protezione degli occupanti e dei soccorritori, dei sistemi di rivelazione e segnalazione di allarme incendio, dell'accesso all'area ed accostamento dei mezzi di soccorso, della comunicazione con altre attività.

**Art. 4 comma 6 DPR 151/2011**  
**("SCIA")**

4. In caso di modifiche che comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, l'obbligo per l'interessato di avviare nuovamente le procedure previste dal presente articolo ricorre **quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate.**

**Art. 4 comma 8 DM 7.08.2012**  
**("Rinnovo" con documentazione per modifiche NON SOSTANZIALI")**

8. Le modifiche non ricomprese all'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, **nonché quelle considerate non sostanziali**, ai fini antincendio, da specifiche norme di prevenzione incendi sono documentate al Comando all'atto della presentazione della attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio di cui all'articolo 5. Per l'individuazione di tali modifiche **si può fare riferimento ai criteri di cui all'Allegato IV del presente decreto o, in alternativa, alla valutazione dei rischi di incendio dell'attività.**

**Art. 4 comma 7 DM 7.08.2012**  
**("SCIA" con documentazione per modifiche SOSTANZIALI ma SENZA AGGRAVIO")**

7. In caso di modifiche di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, che non comportino aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza, alla segnalazione di cui al comma 1 del presente articolo sono allegati:

- asseverazione,(31) a firma di tecnico abilitato, attestante la conformità dell'attività, limitatamente agli aspetti oggetto di modifica, ai requisiti di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio, alla quale sono allegate:
  - relazione tecnica e elaborati grafici conformi a quanto specificato nell'Allegato I, lettera C nonché dichiarazione di non aggravio del rischio incendio, a firma di tecnico abilitato;
  - certificazioni o dichiarazioni, ove necessario, di cui al comma 3, lettera a), punto 1, a firma di professionista antincendio.
- attestato del versamento(32) effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.